



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate B. Quality, Research & Innovation, Outreach
The Director



La ringrazio per la Sua e-mail del 15 marzo 2021¹ in cui chiede chiarimenti sulle disposizioni dell' articolo 11², secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 9,³ paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 in merito alla possibile produzione contemporanea di funghi con metodi biologici e convenzionali. In particolare, Lei chiede se la produzione di funghi possa essere assimilata alla produzione di piante e *"la conseguente possibilità di produrre, all'interno della stessa azienda, pur in due unità produttive distinte e separate, funghi convenzionali e funghi biologici della stessa specie, senza necessità di scindere l'azienda in due entità separate"*. Infine, a titolo di esempio, ha allegato una fotografia aerea di un'azienda campione.

In primo luogo, confermo che i funghi rientrano nel campo di applicazione della legislazione concernente le produzioni biologiche e sono considerati piante ai fini di tale legislazione, anche se i funghi non sono piante secondo l'attuale classificazione tassonomica. Il micelio è paragonabile alle parti vegetative delle piante annuali o perenni; mentre i funghi stessi sono paragonabili alle parti riproduttive delle piante, come i fiori e la frutta. Il regolamento (CE) n.⁴ 2658/87 relativo alla nomenclatura statistica degli scambi comprende i funghi commestibili all'interno degli "ortaggi" (cfr.:Allegato I, parte II, sezione II, capitolo 7).

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, l'intera azienda agricola deve essere gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica. Lo stesso

¹ ARES (2021) 1892406.

² Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

³ [Regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento \(CE\) n. 834/2007 del Consiglio \(GU L 150 del 14.6.2018, pag.1\).](#)

⁴ Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag.1).



articolo stabilisce che " *Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.* "

Pertanto, quando un'azienda può essere suddivisa in unità chiaramente distinte, la stessa specie può essere coltivata sia secondo il metodo convenzionale che biologico, questa pratica viene solitamente definita come "produzione parallela", ma in questo caso occorre coltivare varietà diverse facilmente distinguibili.

Inoltre, l'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del⁵ regolamento (UE) n. 889/2008 prevede ulteriori condizioni per la produzione parallela, in particolare per le piante perenni, che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni. In quest'ultimo caso, anche varietà non facilmente distinguibili possono essere coltivate in parallelo, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni "i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni; ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità; iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati; iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti; v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;..".

Le stesse disposizioni trovano riscontro nel nuovo regolamento (UE) 2018/848, che sarà applicabile a partire dal gennaio 2022, l'articolo 9, paragrafi (7) e (8), prevede quanto segue: "(7) Fatto salvo il paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica: a) per quanto concerne gli animali, siano interessate specie distinte; b) **per quanto concerne i vegetali, siano interessate varietà distinte facilmente distinguibili.** Per quanto riguarda le alghe e gli animali di acquacoltura, possono essere interessate le stesse specie, purché ci sia una chiara ed effettiva separazione tra i siti o le unità di produzione." e " 8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un piano di conversione e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni. In tali casi:a) l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei

⁵ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1-84)

prodotti interessati con almeno 48 ore di anticipo; b) a raccolto ultimato, l'agricoltore comunica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per separare i prodotti; c) il piano di conversione e le misure da prendere per garantire la chiara ed effettiva separazione sono confermate ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dopo l'avvio del piano di conversione."

In conclusione, in tutti i casi, l'azienda deve essere suddivisa in unità di produzione chiaramente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica.

Desidero richiamare la Sua attenzione sul fatto che è probabile che le specie di funghi oggetto della sua domanda possano essere considerate, in questo ambito, come annuali, poiché "perenni" sulla base della definizione di cui sopra implicherebbe almeno un periodo di tre anni di coltivazione.

Inoltre, le unità di produzione dovranno essere chiaramente separate e distinte ed è importante considerare in merito le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848 paragrafo 8) *«azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli vivi o non trasformati, inclusi i prodotti provenienti dall'acquacoltura e dall'apicoltura, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o della produzione dei prodotti elencati nell'allegato I, ad eccezione degli oli essenziali e del lievito;* e paragrafo 9 : *«unità di produzione»: tutte le risorse di un'azienda, inclusi i locali di produzione primaria, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione o parti di essi, le arnie, gli stagni piscicoli, i sistemi e gli impianti di contenimento per le alghe o gli animali di acquacoltura, le unità di allevamento, le concessioni litoranee o sui fondali marini, e i locali adibiti al magazzinaggio di vegetali, di prodotti vegetali, di prodotti delle alghe, di prodotti animali, di materie prime e di ogni altro fattore di produzione pertinente gestiti come descritto ai punti 10), 11) o 12);"*

Su questa base, l'esempio da Lei fornito corrisponde ad un'unità di produzione unica, in quanto la sola separazione fisica delle serre non rispetterebbe le disposizioni di cui sopra, poiché in effetti gli elementi costitutivi dell'azienda unità di produzione dovrebbero essere separati per evitare qualsiasi possibile contaminazione, compresi i locali, i terreni, i depositi, i magazzini, i macchinari e le attrezzature, e in effetti tutti gli elementi che consentono la produzione stessa.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti esposti nella Sua e-mail del 15 marzo 2021 ed esprime il parere dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione Europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attribuisce alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la competenza ultima ad interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti.

